

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE 4A CIVILE - UFFICIO FALLIMENTI

N. 6/2019 C.P. M.P.

Il Tribunale di Bari / sezione 4a civile - ufficio fallimenti in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. dott. RAFFAELLA SIMONE - Presidente
2. dott. NICOLA MAGALETTI - Giudice
3. dott. PAOLA CESARONI - Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.1.2021;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso ex art. 161, comma 6, l.f., depositato in data 12.02.2019, la ██████ r.l. proponeva domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare, entro fissando termine, la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2° e 3° del R.D. n. 267/1942; con decreto del 25.02.2019, il Tribunale, verificata la regolarità della documentazione, assegnava termine di 120 gg. decorrenti dalla data di deposito del ricorso, fissava gli obblighi informativi e designava il commissario giudiziale.

La ██████ presentava il piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2° e 3° L. Fall., in data 31.07.2019, rispettando il termine indicato nell'istanza di proroga.

Con decreto del 13.1.2020 era aperta la procedura di concordato preventivo, confermata la nomina dell'avv. G. ██████ quale commissario giudiziale e fissata la data dell'adunanza dei creditori.

Medio tempore, la procedura era assegnata a diverso Giudice relatore.

A causa della situazione emergenziale creatasi per effetto della diffusione del Covid 19, la data dell'adunanza era differita al 10.9.2020.

Perveniva in udienza una proposta di modifica del piano concordatario da parte del proponente.

Con decreto del 17.9.2020, il Giudice delegato evidenziava che la modifica dell'art. 175 l.f. intervenuta nel 2015 avesse eliminato la possibilità di modificare la proposta concordataria in sede di adunanza e fino all'inizio delle operazioni di voto e che l'art. 172 l.f. vigente imponesse il rispetto del termine di 15 gg. Antecedenti l'adunanza per modificare la proposta, includendo espressamente il debitore tra i soggetti tenuti a rispettare il detto termine.

Ritenuto, quindi, il carattere fortemente innovativo della modifica, con previsione di una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile e di un impegno personale del socio unico nel



garantire l'adempimento della proposta, in difetto tuttavia di produzione della documentazione necessaria a fornire concretezza agli impegni assunti, era confermata la necessità di procedere alla celebrazione dell'adunanza dei creditori sulla proposta concordataria già ammessa dal Collegio, ritenendo inammissibile la modifica proposta perché tardiva.

All'esito dell'adunanza, il commissario giudiziale dava atto che, scaduto il termine normativamente previsto, il concordato non era stato approvato dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto ed il Giudice delegato fissava l'audizione del debitore in camera di consiglio.

Perveniva istanza di fallimento da parte del PM in sede, con conseguente rinvio dell'udienza al fine di consentire al debitore di difendersi sul punto.

All'udienza del 11.1.2021, il debitore invocava la disposizione di cui all'art. 3 L. 159/2020, modificativa dell'art. 180 l.f., opponendosi alla dichiarazione di fallimento ed il Collegio si riservava.

La proposta di concordato è inammissibile.

Nella specie, il concordato non è stato approvato dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto, alcuni per silenzio dissenso, mentre l'Agenzia delle entrate ed il Comune di Locorotondo hanno espresso voto contrario.

L'art. 180 l.f. è stato modificato dall'articolo 3, comma 1-bis, lettera a), del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, prevedendosi che "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

La legge modificativa non contiene alcuna norma transitoria volta a chiarire l'ambito di applicazione, con conseguente operatività dei principi generali.

Rileva il Tribunale come la dottrina e la giurisprudenza prevalenti (ad esempio, Cass. 2672/2012 sull'applicabilità del nuovo procedimento di risoluzione del concordato alle procedure omologate nel vigore della disciplina ante 2006; Cass. sez. I, 24/05/2018, n.12972 sulle azioni revocatorie) abbiano qualificato le norme contenute nella legge fallimentare, oggetto a partire dal 2006 di numerosi interventi di modifica, quali norme processuali,



applicabili pertanto anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella normativa, tenuto conto del noto principio tempus regit actum.

D'altronde, tale interpretazione risulta maggiormente compatibile con la ratio della modifica, legata alla situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, come evidente dalla lettura dell'incipit del testo normativo.

La soluzione propugnata dai primi commentatori –condivisa dal Tribunale adito- è quindi quella di ritenere le modifiche applicabili alle procedure pendenti in cui non si sia esaurita la fase della omologazione (o della inammissibilità).

Nel merito, tuttavia, deve evidenziarsi che nel caso di specie la novella non possa ritenersi applicabile, riferendosi la norma all'ipotesi della mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria e non includendo quindi –in modo chiaro ed univoco e senza che possano sorgere dubbi interpretativi sul punto- l'ipotesi della espressione di un voto contrario, come appunto avvenuto in questo caso.

La tesi contraria, propugnata in alcuni scritti dottrinali, non è condivisa dal Collegio, sia in considerazione del noto principio in claris non fit interpretatio, in ragione dell'univoco tenore letterale della norma, sia perché propugnatrice di un trattamento differenziato irragionevole per i creditori concordatari ammessi al voto, in quanto solo il voto contrario dell'amministrazione finanziaria (o dell'ente gestore di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) sarebbe superabile dal Collegio con la valutazione di cui all'art. 180 l.f. e non invece il voto contrario di un altro creditore.

L'intervento valutativo del Tribunale in surroga si giustifica quindi unicamente sul presupposto dell'inerzia del titolare del credito nel manifestare espressamente la sua posizione di adesione o contrarietà rispetto alla proposta concordataria.

P.Q.M.

Letti gli artt. 179-162 l.f.

Dichiara inammissibile la domanda di concordato.

Dispone con separato provvedimento in ordine all'istanza di fallimento.

Manda alla cancelleria gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 4a civile - ufficio fallimenti del Tribunale, il giorno 18.1.2021

Il Giudice est.

Il Presidente

